

Verifica dei debiti e crediti degli organismi partecipati con la contabilità dell'Ente a norma (articolo 11, comma 6, lettera j del Dlgs 118/2011)

Riferimenti:

Gli enti territoriali, a decorrere dal ciclo di bilancio dell'esercizio 2015 (articolo 11, comma 6, lettera j del Dlgs 118/2011) devono inserire nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto anche una nota contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate.

La rilevazione delle posizioni di debito e credito mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l'ente territoriale, suscettibili di tradursi in esborso finanziario.

Inoltre la verifica delle reciproche partite di credito debito è indispensabile ai fini della redazione del bilancio consolidato”.

Tramite i Servizi Finanziari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si è provveduto a richiedere agli enti partecipati la situazione a credito e a debito dei singoli comuni in riferimento alla data di chiusura dell'esercizio.

Dalle certificazioni acquisite con riferimento alla data del 31/12/2015 risultano le seguenti partite debitorie e creditorie:

ENTE PARTECIPATO	DEBITI ENTE VS. UNIONE		CREDITI ENTE VS. UNIONE		NOTE
	dichiarazione società	contabilità ente locale	dichiarazione società	contabilità ente locale	
BASSA ROMAGNA CATERING S.p.A.		€ -	€ 888.734,49	€ 888.734,49	
CENTURIA AGENZIA INNOVAZIONE DELLA ROMAGNA Soc. Cons. a r.l.	€ -	€ -	€ 12.295,08	€ 15.000,00	La differenza è pari all'IVA che nella contabilità dell'ente è contabilizzata solamente all'atto dell'emissione della fattura, ancora da emettere al 31/12/2015
LEPIDA S.p.a.		€ -	€ 31.517,20	€ 38.450,98	La differenza è pari all'IVA che nella contabilità dell'ente è contabilizzata solamente all'atto dell'emissione della fattura, ancora da emettere al 31/12/2015

La verifica richiesta, da allegare al rendiconto, deve essere effettuata con la situazione debitoria/creditoria riferita al 31 dicembre di ogni esercizio per dare certezza al valore che viene inserito nel rendiconto dell'ente locale.

Dalla verifica potrebbero teoricamente risultare una mancata conciliazione ed in tal caso occorre approfondire le cause che potrebbero derivare da:

- sfasatura temporale per applicazione di diversi principi contabili. La spesa impegnata dall'ente locale non sempre corrisponde alla nascita del costo/debito. In generale il residuo passivo dell'ente locale deve essere pari o superiore al credito risultante nel bilancio della partecipata;
- maggiori crediti della società partecipata derivanti da cessione di beni e/o prestazioni di servizi effettuate, rispetto ai residui passivi dell'ente per mancanza totale o parziale di impegno;
- minori crediti (residui attivi) dell'ente locale rispetto ai debiti rilevati dalle società per obbligazioni (o transazioni) maturate economicamente in un esercizio ma con scadenza nell'esercizio successivo del diritto di credito.

Nel caso sub b) se le cessioni di beni e/o prestazioni di servizio a favore dell'ente locale sono state effettivamente fatte occorre evidenziare il debito fuori bilancio ed attivare la procedura di riconoscimento e finanziamento di cui all'art.194 del TUEL.

Come evidenziato nel prospetto, le discordanze fra dichiarazione della società e contabilità dell'ente derivano da differenze di contabilizzazione dell'imposta sul valore aggiunto esistenti fra contabilità economica e contabilità finanziaria.

Lugo, lì 08/04/2016

Il responsabile del Servizio Ragioneria

